

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1068

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISONI, BALLARDINI, MONTI, GIRAUDI, SPITELLA, MEUCCI

Presentata il 20 febbraio 1969

Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il buon funzionamento e la redditività della scuola sono prodotti in gran parte dalla preparazione e dalla stabilità del corpo docente.

In tutto l'arco della scuola media di primo e secondo grado e dell'istruzione professionale meno del 50 per cento del personale docente è di ruolo.

Le cause di questa particolare anormalità nella scuola vanno ricercate sia nel modo con cui oggi si reperiscono le cattedre di insegnamento, sia nella complessità degli esami di abilitazione e di concorso a cattedra.

Negli ultimi anni sono state approvate numerose leggi non soltanto relative alla immissione nei ruoli, senza ulteriori prove di esame, di docenti forniti di determinati requisiti, ma anche tendenti a modificare l'attuale sistema di reperimento delle cattedre (si veda l'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 603).

Questi provvedimenti, che indubbiamente hanno dato risultati positivi, consentendo l'inclusione nei ruoli a decine di migliaia di insegnanti, non hanno tuttavia risolti i problemi, per cui si rende ora indispensabile un nuovo intervento del potere legislativo che tenda da un lato a sbloccare la grave situazione delle cattedre e dall'altro a definire

nuove tecniche di reclutamento degli insegnanti.

In tal modo si potrà porre fine in futuro alla serie di provvedimenti straordinari, anche se ancora si ravvisa nel momento attuale, la necessità di tali provvedimenti per risolvere particolari situazioni.

Ed ecco in sintesi il contenuto della proposta di legge.

L'articolo 1 stabilisce che l'abilitazione all'insegnamento debba essere conseguita in sede universitaria sulla base di corsi di pedagogia, psicologia, didattica generale e speciale.

È assurdo infatti che gli interessati debbano sostenere due esami (abilitazione e concorso) aventi analogo e talora identico contenuto culturale.

L'accertamento di natura culturale dovrà essere fatto in sede di concorso; quest'ultimo istituto viene conservato, tuttavia viene dato mandato al Ministro della pubblica istruzione, dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore, di emanare nuove norme relative ai programmi, alle tabelle di valutazione dei titoli e alle tecniche di attuazione.

Anche il concorso infatti non deve consistere in un esame nozionistico, ma in un serio

accertamento della preparazione culturale generale e della conseguente idoneità del candidato ad occupare la cattedra di ruolo.

Due tecniche tuttavia vengono definite nella stessa proposta di legge e cioè l'istituzione di quadri di esaminatori che possano garantire l'omogeneità nei giudizi e l'attuazione del principio, già in vigore nel settore elementare, grazie al quale coloro i quali già hanno superato un esame di concorso con esito positivo possono ottenere la cattedra anche in un secondo tempo, sulla base di apposite graduatorie nazionali, senza ripetere le prove di esame.

L'articolo 4 della proposta di legge è relativo al problema del reperimento delle cattedre, che sta alla base di ogni iniziativa in questo campo.

Soltanto reperendo tutti i posti di insegnamento di fatto esistenti si potranno infatti esaurire le graduatorie già compilate in base alle precedenti leggi di natura straordinaria e dare un contenuto effettivo al nuovo sistema di reclutamento sopra delineato.

Viene pertanto stabilito che, accanto alle cattedre tradizionali, debbano essere istituiti « posti di organico » qualora in un istituto vi sia un gruppo di ore d'insegnamento, anche in classi collaterali, numericamente corrispondente a quello che costituisce la cattedra.

Dovranno essere inoltre istituite cattedre anche su due o più istituti tra loro facilmente raggiungibili nell'ambito della medesima provincia.

Tale ultima istituzione dovrà avvenire in base ad una apposita relazione dei provveditori agli studi, giacché occorre da un lato garantire la funzionalità della cattedra costituita su più istituti e, dall'altro giungere alla

istituzione del massimo numero possibile di cattedre, giacché soltanto così è possibile combattere il triste fenomeno del supplentato.

La proposta di legge ha poi alcune norme transitorie.

Si stabilisce in primo luogo che coloro i quali abbiano conseguito il titolo di studio anteriormente alla prima applicazione dell'articolo 1 (abilitazione in sede universitaria) possano presentarsi agli esami di concorso anche se non sono in possesso di abilitazione all'insegnamento.

Gli articoli 6 e 7 sono relativi a speciali corsi abilitanti per la sola scuola media, ai quali potranno partecipare coloro i quali non intendono avvalersi della norma contenuta nell'articolo 7 della citata legge 603 (abilitazione riservata) o anche abbiano riportato un esito negativo nel relativo esame.

Tali corsi consentiranno il ricupero alla scuola (per ricupero si intende la possibilità di ottenere uno stabile rapporto di lavoro) di quegli insegnanti anziani i quali, non avendo potuto affrontare gli esami di abilitazione negli anni immediatamente seguenti la laurea per le note carenze verificatesi nel periodo post-bellico, oppure essendo passati all'insegnamento da altra attività per colmare i vuoti esistenti nella scuola, pensano di non essere in grado di affrontare un normale esame di abilitazione.

Coloro i quali avranno frequentato tali corsi (che dovranno essere decentrati nella massima misura possibile) e avranno superato la relativa prova finale, verranno inclusi, insieme a coloro che siano in possesso di una normale abilitazione per la scuola media, in apposite graduatorie che potranno essere utilizzate ai fini della immissione in ruolo, dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'articolo 7 della citata legge 603.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado viene rilasciata sulla base di corsi universitari di pedagogia, psicologia, didattica generale e speciale, ai quali potranno essere ammessi coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio validi per l'insegnamento oppure risultino iscritti all'ultimo anno di un corrispondente corso di laurea.

I titoli di studio validi per l'insegnamento verranno fissati con una apposita tabella predisposta dal Ministro della pubblica istruzione.

I programmi dei corsi di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, verranno emanate nuove norme relative ai programmi, alle tabelle di valutazione dei titoli ed alle tecniche dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria.

Il concorso accerterà la preparazione culturale in ordine ai programmi di insegnamento delle singole discipline o gruppi di discipline costituenti la cattedra.

Per lo svolgimento di tali concorsi dovranno essere istituiti quadri di esaminatori al fine di assicurare omogeneità nei giudizi.

ART. 3.

Coloro che abbiano riportato, nei concorsi a cattedre, una votazione di almeno 6/10 in ciascuna delle prove di esami, qualora non risultino vincitori, saranno inclusi in apposite graduatorie nazionali sulla base del punteggio complessivo riportato.

Dette graduatorie dovranno essere aggiornate ogni anno, dietro presentazione di domanda, sia mediante l'integrazione del pun-

teggio spettante ai singoli sulla base di nuovi titoli eventualmente maturati, sia mediante l'inserimento, nel posto spettante in base al punteggio conseguito, di nuovi candidati i quali abbiano ottenuto in successivi concorsi il punteggio di cui al precedente comma.

Coloro che risultino inclusi nelle graduatorie di cui al presente articolo verranno nominati in ruolo sulla base del 50 per cento dei posti disponibili annualmente per i concorsi a cattedre.

ART. 4.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero della pubblica istruzione procede, tramite i provveditori agli studi, al reperimento di tutti i posti da dichiarare acquisiti agli organici disponibili nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado.

In ogni istituto viene altresì istituito un posto in organico per ogni gruppo di ore numericamente corrispondente a quello costituente la cattedra oppure compreso fra tale numero e le 18 ore d'insegnamento settimanali; sono utilizzabili a tal fine anche le ore esistenti nelle classi collaterali, comprese le sezioni staccate.

Il Ministro della pubblica istruzione sulla base di apposite relazioni dei provveditori agli studi, istituisce cattedre e posti in organico anche in due o più plessi scolastici, purché questi risultino fra loro facilmente raggiungibili ed appartengano alla medesima provincia.

NORME TRANSITORIE

ART. 5.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio legalmente richiesto anteriormente alla prima applicazione dell'articolo 1 della presente legge, sono ammessi agli esami di concorso al duplice fine del conseguimento della abilitazione all'insegnamento e della cattedra.

ART. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire speciali corsi abilitanti agli insegnamenti im-

partiti nella scuola media, riservati a coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno 3 anni di insegnamento prestato in scuole di ogni ordine e grado con titolo in base all'OM e con qualifica non inferiore, almeno negli ultimi 3 anni, a valente o distinto. Per i maestri elementari di ruolo valgono gli anni di insegnamento come insegnanti di ruolo nelle scuole elementari.

Tali corsi di durata annuale verranno istituiti per due soli anni consecutivi e dovranno essere affidati a docenti universitari, presidi e professori di scuola secondaria e si svolgeranno sulla base di speciali programmi definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I corsi, che si dovranno svolgere su base provinciale, si concluderanno con una prova orale di maturità pedagogica ed una discussione su una esercitazione scritta di didattica generale o speciale, presentata dal candidato.

È data facoltà al candidato di ripetere il corso una sola volta.

ART. 7.

Coloro che avranno frequentato il corso con esito positivo saranno inclusi, insieme a coloro che siano in possesso di una normale idoneità o abilitazione per la scuola media, in una graduatoria nazionale da utilizzare, al fine della immissione in ruolo, in ragione del 60 per cento dei posti che saranno annualmente disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

In sede di prima applicazione della presente legge, tutti i posti reperibili in base al precedente articolo 4 verranno utilizzati per le nomine in ruolo previste dalla presente legge e dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti sono compilate sulla base del voto di esame e del punteggio relativo al servizio. Verrà assegnato un punto per ogni anno di servizio prestato nelle scuole statali di ogni ordine e grado, un punto per ogni qualifica di « ottimo » e mezzo punto per ogni qualifica di « valente » o « distinto ».